

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP)

Relazione tecnica

Indice generale

1. Introduzione	pag.	3
2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	“	5
3. Piano operativo di razionalizzazione	“	7
a. ARAP Servizi S.r.l.	“	8
b. CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione	“	11
c. Consorzio AB.Side	“	13
d. Consorzio Ente Porto di Giulianova	“	14
e. Società Consortile Trigno Sinello a r.l.	“	16
f. Società Consortile Sangro Aventino a r.l.	“	18
4. Partecipazioni in società ed enti cessati e/o terminati	“	22
5. Conclusioni	“	23

1. Introduzione

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “*processo di razionalizzazione*” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs. 175/2016, in breve TUSP) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una cognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (TUEL), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'art. 20 del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredata da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Il successivo comma 3 del medesimo art. 20 del TUSP prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine, il successivo comma 4 del medesimo art. 20 del TUSP prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Come delineato all'art. 1, comma 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP stabilisce, inoltre, che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. Piano operativo di razionalizzazione

Questo Ente ha provveduto ad effettuare le procedure necessarie per verificare se fosse necessario effettuare un piano di riassetto o di razionalizzazione delle partecipazioni in società ed enti.

L'art. 20, comma 2 del TUSP stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di ricognizione annuale, le Amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del medesimo TUSP.

Si evidenzia che il documento recante gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” redatto da Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, al paragrafo 3.1 riporta che *“Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da esse detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione”*.

Quanto appena evidenziato si ricollega alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, lett. b) e nell'art. 4, comma 1 del TUSP che, in sostanza, circoscrivono l'onere di razionalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche alle sole partecipazioni in enti associativi costituiti in forma societaria ed a quelle contenute nell'art. 1, comma 4), lett. a) del medesimo Testo Unico per quanto riguarda le società di diritto singolare, per le quali sono previste ipotesi di disapplicazione delle norme del TUSP, ma soltanto se esse risultano incompatibili con le singole discipline di diritto singolare, come chiarito negli

orientamenti forniti il 18/11/2019 dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo del Ministero.

Pertanto, ferma restando che l'attività di cognizione è stata effettuata su tutte le partecipazioni detenute da ARAP in società ed enti alla data del 31 dicembre 2023, come risultanti dai documenti di bilancio dell'Ente, si precisa che per le partecipazioni in enti che hanno forma giuridica non societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) del TUSP, non sono state indicate azioni di razionalizzazione ma, ai fini della comunicazione alle autorità competenti, le relative schede di revisione sono state ugualmente compilate selezionando le opzioni più confacenti allo stato di fatto di ogni partecipazione.

Per ciascuna società ed ente partecipato da ARAP al 31 dicembre 2023 si riporta di seguito la relativa relazione tecnica, a completamento dell'analisi e cognizione effettuata e contenuta nell'Allegato 1.

a. ARAP Servizi S.r.l.

ARAP Servizi S.r.l. è società *in house* sottoposta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo del socio unico ARAP, costituita in data 07/03/2016 in esecuzione della delibera Commissariale ARAP n. 141 del 26/02/2016.

L'art. 3 "Oggetto sociale" dello Statuto vigente riporta quanto segue.

"La società ha lo scopo di assicurare alle realtà industriali ed artigianali insediate nelle varie Unità Territoriali di "A.R.A.P. – Azienda Regionale per le Attività Produttive", nonché a quelle comunque interessate, servizi avanzati di depurazione di reflui a matrice biologica e chimico-fisica, nonché di potabilizzazione per l'uso umano di fluenze di acque provenienti dai reticolati idraulici.

Nell'ambito di tali attività, che saranno svolte su affidamento diretto da parte dell'unico socio, "in house providing", la società assicurerà inoltre, se oggetto di affidamento da parte di A.R.A.P., la progettazione, direzione lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i depuratori e potabilizzatori dislocati nelle varie aree territoriali, anche di nuova realizzazione, nonché delle infrastrutture ed impianti tecnologici posti alla competenza gestionale di A.R.A.P. (impianti di illuminazione, acquedotti, segnaletica orizzontale e verticale, sfalci, manutenzione fondazioni e pavimentazioni stradali, cavidotti elettrici e di fibre ottiche, barriere metalliche, ecc.).

La Società potrà inoltre essere impegnata nella ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, commercializzazione, manutenzione e gestione tecnologica ed operativa di impianti e servizi nel settore ICT – Information and Communication Technology – quali:

- a) infrastrutture di reti di telecomunicazione: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete, progettazione, appalto per l'affidamento lavori, collaudo delle tratte della rete in*

fibra ottica, di affitto di circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività, monitoraggio delle prestazioni di rete, ecc.;

- b) sistemi informativi intesi come piattaforme software sia di base che applicative: servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation and virtualization, facility management, backup, disaster recovery, sviluppo ed erogazione di servizi software applicativi gestionali, progettazione e gestione delle infrastrutture per la gestione dell'identità digitale e della sicurezza informatica, servizi di e-learning, servizi di telecomunicazione su rete IP, servizi di archiviazione digitale, ecc.*

Più in generale, la Società potrà compiere qualsiasi attività istituzionale dell'A.R.A.P. che venga ad essa delegata da quest'ultima, nei limiti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La società opera prevalentemente, ossia nella misura minima dell'ottanta percento del proprio fatturato, nello svolgimento delle attività affidategli dal socio unico.

La Società potrà inoltre compiere, previa autorizzazione dell'"Organo di Controllo Analogico" quando previsto dalla legge o dal presente statuto, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, con espressa esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e delle attività che le leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 ed i decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998 riservano a particolari soggetti, nonché l'acquisizione di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in altre imprese e la partecipazione a joint-ventures, società miste, consorzi, società consortili, Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Gruppi Europei di Interesse Economico, qualora consentito dalla legge".

Dal 30/03/2016 la società è affidataria della "gestione tecnico amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le unità territoriali e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà ARAP, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Motticce nel comune di San Salvo", giusta convenzione con il socio unico sottoscritta in pari data e ratificata con delibera Commissariale ARAP n. 220 del 20/04/2016 e con delibera dell'Amministratore Unico ARAP Servizi S.r.l. n. 18 del 29/04/2016, successivamente integrata con l'Appendice n. 1 del 28/09/2016 approvata con delibera Commissariale ARAP n. 614 del

28/09/2016 e delibera dell'Amministratore Unico ARAP Servizi S.r.l. n. 169 del 05/10/2016.

L'affidamento è intervenuto contestualmente all'approvazione in ratifica, nella medesima delibera Commissariale ARAP n. 220/2016, della Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 221/2012.

In particolare, gli artt. 17 e 24 disciplinano le modalità di amministrazione e controllo della società, mentre gli artt. 14 e 25 dello Statuto disciplinano l'esercizio del controllo analogo da parte del socio unico ARAP.

La società rispetta i requisiti previsti all'art. 4, comma 4 e all'art. 16 del TUSP.

La società è attualmente amministrata da un Amministratore unico Avv. Carla Zinni, nominato nell'Assemblea del 09/08/2024, in sostituzione del precedente Amministratore unico Sig. Nicola Del Prete, decaduto per scadenza di mandato.

Si segnala che in data 04/08/2017 l'Assemblea straordinaria ha modificato lo Statuto al fine di recepire le modifiche al TUSP intervenute con D.Lgs. 100/2017, mentre in data 01/03/2023 l'Assemblea straordinaria ha nuovamente modificato lo Statuto ampliandone l'oggetto sociale ed approvando il nuovo testo, a tutt'oggi vigente.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la società avrà durata fino al 31/12/2051.

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti. Pertanto, per ARAP non figurano partecipazioni indirette per il tramite di ARAP Servizi S.r.l., come definite all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP.

Si segnala che con Determina del Direttore Generale ARAP n. 379 del 03/10/2024 l'Ente ha dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la *"Individuazione del socio operativo di minoranza di ARAP Servizi S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 36/2023"*.

L'atto di indirizzo rispetto a tale operazione rinvie nella delibera di C.d.A. ARAP n. 272 del 24/09/2024, nella quale l'alienazione delle quote di ARAP Servizi S.r.l. è stata dichiarata operazione prioritaria e imprescindibile per ARAP, rientrando la stessa nel piano industriale dell'azienda già oggetto di discussione, approfondimento e approvazione, tenuto conto che le motivazioni di ordine economico e relative al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza sono state più volte sottolineate nei diversi relativi atti programmati dell'Ente.

La gara è a doppio oggetto, riguardando l'individuazione del socio privato operativo di minoranza (49% del capitale sociale di ARAP Servizi S.r.l.) ed il conseguente affidamento della gestione dei servizi idrici, di trattamento rifiuti liquidi, di manutenzione nonché di gestione dell'attuazione di interventi di opere pubbliche per conto di ARAP.

La documentazione di gara è disponibile nel Portale Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Alla data di redazione del presente documento il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato al 04/01/2025.

* * *

La società ARAP Servizi S.r.l. rientra nel novero delle società di cui all'art. 4, comma 2 del TUSP, in particolare, in quanto costituita per svolgere:

- 1) *la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (cfr. lett. a));*
- 2) *in subordine, l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento (cfr. lett. d)).*

Tenuto conto di quanto sopra esposto e delle risultanze della ricognizione effettuata e riportata nell'Allegato 1, dalla quale non si rilevano situazioni ricadenti nell'ambito dell'art. 20, comma 2 del TUSP, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società ARAP Servizi S.r.l., fatto salvo quanto riferito alla procedura ad evidenza pubblica già avviata e descritta in precedenza.

Indipendentemente dall'esito della suddetta procedura, si suggerisce in ogni caso di monitorare costantemente l'andamento della gestione della partecipata, anche al fine di valutare e porre in essere, in qualità di socio, le strategie e azioni più idonee ad elevare i livelli di efficienza produttiva, gestionale ed economico-finanziaria della società.

b. CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione

Con la fusione dei sei consorzi industriali preesistenti, nel 2014 ARAP ha acquisito la partecipazione detenuta dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese (COASIV) nella società CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A.

La società è stata costituita nel 1989, quale iniziativa pubblico-privata tra il socio pubblico di controllo COASIV, detentore del 51% del capitale sociale, ed il socio privato Di Vincenzo Dino & C. S.p.A., detentore del restante 49% delle quote societarie.

Il capitale sociale della partecipata è di Euro 104.000, di cui Euro 53.040,00 possedute da ARAP.

La società è stata affidataria della gestione di impianti consortili di trattamento rifiuti (discarica), depurazione e trattamento acque, in forza di convenzioni con il COASIV rinnovate nel corso del tempo, fino alla data del 30/03/2016.

Senza soluzione di continuità, a decorrere dal 31/03/2016 tutte le attività gestite da CO.N.I.V. sono state affidate ad ARAP Servizi S.r.l., società *in house* di ARAP la cui trattazione è stata già affrontata al paragrafo precedente.

Nell'Assemblea straordinaria del 04/10/2016 i soci hanno deliberato:

- a) la trasformazione della società nella forma giuridica di S.r.l., al fine di poter disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella, meno formale e più idonea ad assecondare le esigenze sociali collegate alle necessità di riduzione dei costi di gestione e di controllo;
- b) lo scioglimento anticipato della società, mediante l'avvio della procedura di liquidazione volontaria;
- c) la nomina del Sindaco Unico con funzioni di revisione legale dei conti, in luogo del precedente Collegio Sindacale decaduto per scadenza di mandato;
- d) la nomina di due Liquidatori a firma congiunta, designati da ciascuno dei due soci.

La società ha proseguito nel corso degli anni successivi la procedura di liquidazione volontaria, che alla data del 31/12/2023 risulta ancora in corso.

In data 18/01/2024 l'Assemblea dei soci ha rinnovato le cariche sociali, in particolare:

- confermando la nomina del Liquidatore di designazione privata Dott. Francesco Mancini;
- nominando un nuovo liquidatore di designazione pubblica nella persona dell'Avv. Gianfranco Silveri, in sostituzione del dimissionario Avv. Luigi Guerrieri;
- nominando il nuovo Sindaco Unico con funzioni di revisione legale dei conti, in sostituzione del precedente decaduto per scadenza di mandato;
- determinando una riduzione dei compensi degli organi societari nella misura di un terzo rispetto a quelli precedentemente attribuiti, tenuto conto della significativa sostanziale riduzione delle attività della società, la cui liquidazione volontaria volge progressivamente verso il termine.

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti. Pertanto, per ARAP non figurano partecipazioni indirette, come definite all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP.

* * *

Tenuto conto di quanto sopra esposto e ferme restando le risultanze della ricognizione effettuata e riportata nell'Allegato 1, la procedura di liquidazione volontaria in corso comporta che non è richiesta l'adozione di ulteriori azioni di riassesto per la razionalizzazione della partecipazione in CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione, posto, altresì, che la procedura risulta essere nelle fasi conclusive.

Si suggerisce, tuttavia, di monitorare lo stato di avanzamento della suddetta procedura ed informare i Liquidatori dell'esigenza del socio pubblico ARAP di concludere la

liquidazione e procedere con il riparto dell'attivo il prima possibile, auspicabilmente entro la chiusura dell'esercizio 2025.

c. Consorzio AB.Side

Il Consorzio AB.Side è stato costituito il 20/11/2018 dai soci fondatori Confindustria Chieti-Pescara, Confindustria Teramo, CCIAA Chieti-Pescara, Federmanager Abruzzo Molise, ARAP, Università de L'Aquila, Università di Teramo e Università di Chieti-Pescara.

Il Consorzio nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura Industria 4.0 sul territorio abruzzese, in particolar modo, avendo come focus le piccole e medie aziende.

ARAP aderisce al Consorzio in forza della delibera di C.d.A. n. 323 del 07/11/2018, dando seguito alla manifestazione di interesse espressa con delibera di C.d.A. n. 114 del 09/05/2018, con cui veniva individuato il presupposto per l'adesione al progetto AB.Side nell'opportunità di attivare una iniziativa Industria 4.0 presso un immobile di proprietà dell'Ente, all'epoca inutilizzato, da trasformare in "Centro Stella" dei servizi di banda larga, nonché in altre iniziative di ammodernamento tecnologico afferenti la gestione degli impianti e delle reti idriche.

La quota sottoscritta da ARAP ammonta a Euro 1.000,00, pari al 20% del fondo di dotazione Consortile, pari a complessivi Euro 5.000,00, sottoscritto in egual misura dai soci fondatori, escluse le tre Università, ai sensi di Statuto esonerate dalla sottoscrizione di quote di capitale, ma partecipanti all'iniziativa con apporti di prestazione scientifica.

E' comunque prevista l'ammissione di nuovi consorziati, con o senza personalità giuridica, purché in forma non individuale.

Il Consorzio è governato da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, incluso il Presidente, nessuno dei quali è stato designato da ARAP. Agli amministratori non sono riconosciuti compensi né gettoni di presenza.

Nel 2022, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio sociale 2021, viene constatato l'azzeramento per perdite del fondo Consortile di costituzione, pari a nominali Euro 5.000 e viene diramata ai consorziati la richiesta di reintegro pro-quota dello stesso.

ARAP aderisce alla richiesta e con delibera di C.d.A. n. 126 del 26/05/2022 stabilisce di procedere con il versamento richiesto di Euro 2.000, di cui Euro 1.000 per la copertura delle perdite pregresse ed Euro 1.000 per il reintegro del fondo Consortile.

Con delibera di C.d.A. n. 349 del 21/11/2023, ARAP decide di recedere dal Consorzio AB.Side, rilevando che "*i fini del Consorzio risultano essere assorbiti da quelli propri dell'ARAP e, di conseguenza, viene a generarsi una evidente duplicazione e*

sovraposizione di funzioni e competenze istituzionali che rendono superflua la permanenza della partecipazione societaria dell'ARAP nel Consorzio AB.Side.”

Il recesso è stato esercitato in virtù dell'art. 21 dello Statuto Consortile vigente ed avrà effetto a partire dal 2025.

* * *

Tenuto conto di quanto sopra esposto, nonostante per le partecipazioni nei consorzi costituiti in forma non societaria non ricorra l'onere di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) e dell'art. 4, comma 1 del TUSP, nulla osta all'esecuzione del recesso già esercitato per le motivazioni espresse nella delibera di C.d.A. n. 349/2023.

Si suggerisce, pertanto, di verificare presso i Pubblici Registri che il recesso decorrente dal 01/01/2025 sia correttamente trascritto e, in caso contrario, diffidare il Consiglio direttivo del Consorzio AB.Side affinché proceda immediatamente con la cancellazione di ARAP dall'Elenco dei soci.

d. Consorzio Ente Porto di Giulianova

Con la fusione dei sei consorzi industriali preesistenti, nel 2014 ARAP ha acquisito la partecipazione detenuta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo nel Consorzio Ente Porto di Giulianova.

Il Consorzio Ente Porto di Giulianova nasce nel 1997 succedendo al precedente “Ente Porto di Giulianova” costituito nel 1973, e viene rinnovato nel 2007 per la durata di 20 anni.

Giusta convenzione sottoscritta in data 30/05/2007, in sede di rinnovo hanno aderito al Consorzio diversi soggetti e nel corso del tempo sono intervenuti degli avvicendamenti. Oltre ad ARAP, gli attuali altri consorziati sono i seguenti: Regione Abruzzo (20 quote su 55), Provincia di Teramo (15 quote su 55), Comune di Giulianova (10 quote su 55), CCIAA Gran Sasso d’Italia, Comune di Teramo, Comune di Tortoreto e Comune di Alba Adriatica.

ARAP partecipa al Consorzio versando annualmente un contributo di Euro 5.170,00 corrispondente a n. 2 quote consortili su un totale attuale di n. 55 quote, esprimendo un voto in assemblea del 3,63%.

Ai sensi dell'art. 5 “Scopi” dello Statuto vigente, il Consorzio deve provvedere alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione e/o autorizzazione della Autorità Marittima, dell'Amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione e degli Enti Locali competenti, provvedendo, altresì: all'esecuzione di opere di sistemazione, ampliamento, ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impianto di attrezzature, l'istituzione di servizi in genere, curandone anche la

manutenzione; alla realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca; realizzare e gestire strutture e infrastrutture destinate alla nautica da diporto e al turismo; eseguire opere e gestire servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Il Consorzio è attualmente governato da un Consiglio di Amministrazione a 4 componenti, giusta nomina intervenuta nell'Assemblea dei soci del 21/10/2024, nessuno dei quali è stato designato da ARAP.

Nel 2016 il Commissario Straordinario pro-tempore di ARAP con delibera n. 767 del 14/11/2016 ha esercitato il diritto di recesso dal Consorzio, constatando che *"i compiti istituzionali del Consorzio Ente Porto Giulianova non risultano funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ARAP"*, anche in virtù del dispositivo di cui all'art. 4, comma 1 del TUSP.

Successivamente, giusta delibera del C.d.A. n. 233 del 28/07/2021, il nuovo Organo amministrativo pro-tempore dell'Ente:

- *"tenuto conto dell'interesse di ARAP alla condivisione delle finalità del Consorzio Ente Porto Giulianova, volte allo sviluppo socio-economico degli ambiti territoriali di competenza, sostanzialmente coincidenti;*
- *"ritenuta strategica, per ARAP, la cooperazione con l'Ente Porto Giulianova, per la comunanza degli interessi e delle attività sottese alla struttura portuale",*

ha confermato la volontà di rimanere socio del Consorzio, che nel frattempo non aveva dato seguito al recesso richiesto nel 2016, eccependo pochi giorni dopo la notifica una errata interpretazione dell'art. 4, comma 1 del TUSP e una non corretta modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di ARAP.

Attualmente non risultano affidamenti né convenzioni attive tra i due enti per l'espletamento di specifiche attività o servizi.

Per ogni utilità, si segnala che il diritto di recesso dei consorziati è disciplinato all'art. 2, commi 4 e 5 dello Statuto vigente ed è esercitabile per giusta causa.

* * *

Tenuto conto di quanto sopra esposto, delle risultanze della cognizione effettuata e riportata nell'Allegato 1 e richiamando le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, lett. b) e nell'art. 4, comma 1 del TUSP, che circoscrivono l'onere di razionalizzazione alle sole partecipazioni in soggetti costituiti in forma societaria, non si indicano azioni di razionalizzazione nei confronti della partecipazione nel Consorzio Ente Porto di Giulianova.

e. Società Consortile Trigno Sinello a r.l.

Con la fusione dei sei consorzi industriali preesistenti, nel 2014 ARAP ha acquisito la partecipazione detenuta dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese (COASIV) nella Società Consortile Trigno Sinello a r.l.

La società nasce nel 2001 ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997 quale soggetto responsabile per l'attuazione del Patto Territoriale Trigno-Sinello, per svolgere funzioni ai sensi del “Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 (GU n. 260 del 7 novembre 2000)”.

Nel tempo e con modifica statutaria del 19/12/2008, la Società si è evoluta in Agenzia di Sviluppo Locale al servizio del Sistema Territoriale del Trigno-Sinello, per porsi in interlocuzione (in senso orizzontale), costruendo una “rete” locale con altri Soggetti locali e (in senso verticale) con il Governo regionale e nazionale, Sviluppo Italia e la Unione Europea, con la finalità principale di fare “promozione permanente di sviluppo” e che:

- ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale,
- opera come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 123/1998.

In sede di costituzione partecipano alla società diversi enti locali ed associazioni di categoria molisani e abruzzesi, principalmente del medio e basso vastese. Il COASIV entra nell'iniziativa sottoscrivendo e liberando quote consortili del valore di Euro 1.000,00, pari al 1,13% del capitale sociale di complessivi Euro 88.500,00.

Nel 2016 il Commissario Straordinario pro-tempore di ARAP con delibera n. 441 del 14/07/2016 ha esercitato il diritto di recesso dalla Società, constatando che *“i fini istituzionali di ARAP appaiono essere assorbenti, con respiro a valenza regionale, di quelle proprie della Società Consortile Trigno-Sinello, operante nell'area del vastese e che, di conseguenza, viene a generarsi una evidente duplicazione e sovrapposizione di funzioni e competenze istituzionali che rendono superflua la permanenza della partecipazione societaria dell'ARAP nella Società”* anche in virtù dell'art. 21 dello Statuto di ARAP vigente all'epoca.

Successivamente, giusta delibera del C.d.A. n. 362 del 15/12/2021, il nuovo Organo amministrativo pro-tempore dell'Ente ha espresso la volontà di “*confermare il rapporto societario con la Società Consortile Trigno Sinello a r.l., in quanto la partecipazione di ARAP all'interno della summenzionata Società Consortile è conforme ed in linea con il perseguitamento del fine istituzionale di fornire servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali site nei comprensori dei cessati Consorzi e favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio di competenza, anche attraverso la concertazione tra le parti sociali e i soggetti pubblici e privati ed in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando che il sistema economico-produttivo abruzzese è caratterizzato da una forte rilevanza del settore industriale presente nell'area del Vastese*”, ravvisando che “*al fine di valorizzare e rinnovare il territorio dell'area del Vastese è opportuno e di rilevante importanza creare rete tra gli enti preposti allo sviluppo del territorio, tenuto conto dell'interesse attuale di ARAP alla condivisione delle finalità della Società Consortile Trigno Sinello a r.l., volte allo sviluppo socio-economico degli ambiti territoriali di competenza, sostanzialmente coincidenti*”.

In data 01/12/2021 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato l'abbattimento del capitale sociale per perdite e la ricostituzione dello stesso nella misura di Euro 10.000,00, mediante offerta delle quote di nuova emissione in opzione ai soci in proporzione alle quote societarie possedute, nonché per le quote eventualmente rimaste inoptate.

Con delibera presidenziale n. 49 del 29/12/2021 successivamente ratificata in C.d.A. con delibera n. 16 del 26/01/2022, ARAP ha deciso di sottoscrivere le nuove quote societarie sia per la quota di competenza che, in pari misura, per il capitale rimasto inoptato.

Pertanto, dal 2022 la partecipazione di ARAP nella Società Consortile Trigno Sinello a r.l. vale Euro 225,98, pari al 2,26% del capitale sociale di Euro 10.000,00.

Gli altri soggetti attualmente partecipanti all'iniziativa sono: Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello (socio di maggioranza al 60%), Assovasto, Confindustria Chieti-Pescara, BCC Valle del Trigno S.c.a.r.l. e Confesercenti Chieti.

Per completezza di informazione, si rende noto che altre amministrazioni pubbliche in precedenza partecipanti all'iniziativa hanno dismesso le proprie partecipazioni nella Società Consortile in adozione dei propri piani di razionalizzazione ai sensi del TUSP.

Nella medesima seduta assembleare straordinaria del 01/12/2021 la durata della società è stata estesa fino al 2050.

L'attuale organo di governo della Società è un Consiglio di Amministrazione a 5 componenti, nessuno dei quali è stato designato da ARAP. Ai consiglieri non sono riconosciuti compensi né gettoni di presenza.

L'art. 7 dello Statuto vigente prevede che *"i soci potranno essere tenuti a corrispondere alla società un contributo annuo ordinario in funzione delle esigenze concrete di gestione, che sarà fissato dall'Assemblea, in proporzione alle quote del capitale sociale sottoscritto e comunque non superiore al doppio dell'importo delle quote stesse, in sede di approvazione del bilancio di previsione, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo"*.

Non risultano affidamenti né convenzioni tra i due enti per l'espletamento di specifiche attività o servizi.

* * *

Della ricognizione effettuata e riportata nell'Allegato 1, contemplante sia dati indicati dalla partecipata in riscontro alla richiesta del 07/11/2024 che altri dati di pubblico dominio o già in possesso di ARAP in qualità di socio, si rilevano le seguenti situazioni indicate all'art. 20, comma 2 del TUSP che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione:

- società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. lett. b);
- società che nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a Euro 1 milione (cfr. lett. d).

Di conseguenza, si ritiene necessario procedere con un'azione di razionalizzazione.

Tenuto conto dell'esigua partecipazione di ARAP nella Società Consortile (valore nominale di Euro 225,98, pari al 2,26% del capitale), della scarsa capacità di incidere sulle scelte gestionali ed organizzative della stessa e dell'impossibilità di esercitare il diritto di recesso nei termini di cui all'art. 8 dello Statuto vigente (che per quanto concerne le cause richiama espressamente l'art. 2437 del codice civile), la razionalizzazione della partecipazione potrà attuarsi soltanto attraverso una cessione delle quote, da finalizzare auspicabilmente entro la chiusura dell'esercizio 2025.

Considerata la natura e lo scopo della Società Consortile e degli altri partecipanti all'iniziativa, si suggerisce di procedere con una cessione delle quote a titolo oneroso, da offrire in prelazione agli altri soci, da finalizzare entro il 31 dicembre 2025.

f. Società Consortile Sangro Aventino a r.l.

Con la fusione dei sei consorzi industriali preesistenti, nel 2014 ARAP ha acquisito la partecipazione detenuta dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Sangro nella Società Consortile Sangro Aventino a r.l.

La Società nasce nel 1998 dalla volontà di 39 soci tra enti locali, associazioni di categoria, istituti di credito, imprese e consorzi di imprese.

La Società è una Agenzia di Sviluppo che ha per oggetto istituzionale la promozione dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito subregionale. La Società nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse pubblico; non persegue scopo di lucro. È una società tra Enti che opera come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Nel 2018 viene approvato un nuovo testo di Statuto, che tra le altre cose estende la durata della Società fino al 2030.

La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione a 5 componenti, nessuno dei quali è stato designato da ARAP. Ai consiglieri non sono riconosciuti compensi né gettoni di presenza.

Per quanto riguarda i rapporti tra l'Ente e la Società partecipata, nel 2017 il Consiglio di Amministrazione pro-tempore di ARAP con delibera n. 243 del 30/10/2017 ha esercitato il diritto di recesso dalla Società, constatando che date le finalità istituzionali di ARAP stabilite agli artt. 2 e 5 dello Statuto “*viene a generarsi una evidente duplicazione e sovrapposizione di funzioni e competenze istituzionali che rendono superflua la permanenza della partecipazione societaria dell'ARAP nella Società*”.

Successivamente, giusta delibera del C.d.A. n. 252 del 20/09/2021, il nuovo Consiglio di Amministrazione pro-tempore dell'Ente, constatando che il recesso esercitato in precedenza non si era perfezionato non risultando agli atti nessuna notifica formale, ha espresso la volontà di “*confermare il rapporto societario con la Società Consortile Sangro Aventino a r.l., in quanto la partecipazione di ARAP all'interno della summenzionata Società Consortile è conforme ed in linea con il perseguimento del fine istituzionale di fornire servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali site nei comprensori dei cessati Consorzi e favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio di competenza, anche attraverso la concertazione tra le parti sociali e i soggetti pubblici e privati ed in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando che il sistema economico-produttivo abruzzese è caratterizzato da una forte rilevanza del settore industriale presente nell'area del Sangro*”, ravvisando che “*al fine di valorizzare e rinnovare il territorio dell'area del Sangro è opportuno e di rilevante importanza creare rete tra gli enti preposti allo sviluppo del territorio e rilevando, in considerazione delle summenzionate ragioni, l'importanza della permanenza di ARAP quale socio della Società*”.

ARAP attualmente detiene quote consortili del valore di Euro 6.197,00, pari al 5,38% del capitale sociale di Euro 115.202,00.

Il soggetto di riferimento della Società a tutt'oggi è l'Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino, socio di maggioranza al 61,56%.

Per completezza di informazione, si rende noto che altre amministrazioni pubbliche in precedenza partecipanti all'iniziativa hanno dismesso le proprie partecipazioni nella Società Consortile in adozione dei propri piani di razionalizzazione ai sensi del TUSP.

L'art. 7 dello Statuto vigente prevede che *"i soci potranno essere tenuti a corrispondere alla società un contributo annuo ordinario in funzione delle esigenze concrete di gestione, che sarà fissato dall'Assemblea, in proporzione alle quote del capitale sociale sottoscritto e comunque non superiore al doppio dell'importo delle quote stesse, in sede di approvazione del bilancio di previsione, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo"*.

Non risultano affidamenti né convenzioni tra i due enti per l'espletamento di specifiche attività o servizi.

* * *

Nelle schede di ricognizione ricevute dalla Società Consortile e riportate nell'Allegato 1 viene precisato che trattasi di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" che rientra nella casistica di cui all'art. 1 comma 4) lett. a) del TUSP, poiché risponde a specifiche disposizioni contenute nella Legge Regionale 15/2015, artt. 3 e 4, e rispetta quanto previsto dalla D.G.R. 350/2016 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 15/2015, art. 9. Essa svolge la funzione di Compagnia di Destinazione Turistica del territorio con azioni di promozione e integrazione dell'offerta e i Comuni, tramite i propri beni, sono parti integranti della produzione di offerta turistica.

Sul punto, si rimanda alla delibera n. 48/2021/VSGO della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna che, nel richiamare gli orientamenti forniti il 18/11/2019 dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche ex art. 15 del TUSP in materia di società di diritto singolare, ha sottolineato che la previsione di salvezza di cui all'art. 1 comma 4 del TUSP trova applicazione esclusivamente nella misura in cui le norme del medesimo Testo Unico risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa specifica.

Dalla ricognizione effettuata e riportata nell'Allegato 1 si rilevano le seguenti situazioni indicate all'art. 20, comma 2 del TUSP che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione:

- società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. lett. b);

- società che nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a Euro 1 milione (cfr. lett. d).

Di conseguenza, si ritiene necessario procedere con un'azione di razionalizzazione.

Tenuto conto dell'esigua partecipazione di ARAP nella Società Consortile (valore nominale di Euro 6.197,00, pari al 5,38% del capitale), della scarsa capacità di incidere sulle scelte gestionali ed organizzative della stessa e dell'impossibilità di esercitare il diritto di recesso nei termini di cui all'art. 8 dello Statuto vigente (che per quanto concerne le cause richiama espressamente l'art. 2437 del codice civile), la razionalizzazione della partecipazione potrà attuarsi soltanto attraverso una cessione delle quote, da finalizzare auspicabilmente entro la chiusura dell'esercizio 2025.

Considerata la natura e lo scopo della Società Consortile e degli altri partecipanti all'iniziativa, si suggerisce di procedere con una cessione delle quote a titolo oneroso, da offrire in prelazione agli altri soci, da finalizzare entro il 31 dicembre 2025.

4. Partecipazioni in società ed enti cessati e/o terminati

In sede di costituzione, nel 2014, ARAP ha nominalmente acquisito la titolarità di ulteriori partecipazioni in altre società ed enti detenute in precedenza dai Consorzi Industriali, che nel corso degli anni successivi alla fusione sono state dismesse:

- volontariamente, tramite recesso oppure per la conclusione di procedure di scioglimento e liquidazione già in corso, ovvero
- per effetto di fattori esogeni, quali la cancellazione d'ufficio da parte del Registro Imprese oppure lo spirare del termine statutario.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni rinvenute dai precedenti Consorzi Industriali che sono state successivamente dismesse per cause esterne verificatesi in momenti anteriori all'esercizio 2023.

Denominazione	Codice Fiscale	Quota partecipazione ante dismissione	Cause esterne di dismissione	Note
Consorzio del Distretto Industriale Vibrata-Tordino-Vomano S.c.ar.l. in liquidazione	01435330673	14,29%	Cancellazione Registro Imprese 05/02/2018	
Tecnoficei S.c.ar.l. in liquidazione	08121520582	5,00%	Cancellazione Registro Imprese 18/12/2017	
Innovazione S.p.A. in liquidazione	01572150678	77,00%	Cancellazione Registro Imprese 10/11/2020	
Gesteco S.c.ar.l.	01420120667	40,75%	Data termine statutario 31/12/2020	Società inattiva Ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2005

SE&O

5. Conclusioni

Si riporta, in conclusione, la tabella di riepilogo esposta nell'Allegato 1, con indicazione dell'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni attive, di natura esclusivamente diretta, detenute da ARAP al 31 dicembre 2023.

Denominazione	Codice Fiscale	Quota partecipazione	Breve descrizione	Esito ricognizione	Note
ARAP Servizi S.r.l.	02153930686	100,00%	Società in house costituita nel 2016, gestione servizi ambientali e manutentivi	Mantenimento senza interventi	Avviso pubblico in corso per cessione quote societarie di minoranza scadenza 04/01/2025 Monitoraggio andamento della gestione
CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione	01495530691	51,00%	Società costituita nel 1989, gestione servizi ambientali fino al 2016, successivamente in liquidazione volontaria	Non richiesto	Liquidazione volontaria già in corso
Consorzio AB.Side	02240830683	20,00%	Consorzio nato nel 2018 con l'obiettivo di diffondere la cultura Industria 4.0 sul territorio abruzzese	Non richiesto	Non soggetto a razionalizzazione ex art. 4, comma 1 TUSP Conferma recesso ex delibera C.d.A. n. 349/2023 decorrente dal 01/01/25
Consorzio Ente Porto di Giulianova	80002510677	-	Consorzio nato nel 2007 per la gestione delle operazioni, dei servizi, delle strutture del Porto di Giulianova e per la gestione e realizzazione di opere e infrastrutture	Non richiesto	Non soggetto a razionalizzazione ex art. 4, comma 1 TUSP
Soc. Cons. Trigno Sinello a r.l.	01968770691	2,26%	Società consortile nata nel 2001, Agenzia di Sviluppo Locale al servizio del territorio Trigno-Sinello	Razionalizzazione con cessione quote	
Soc. Cons. Sangro Aventino a.r.l.	01855870695	5,38%	Società consortile nata nel 1998, Agenzia di Sviluppo Locale al servizio del territorio Sangro-Aventino	Razionalizzazione con cessione quote	

SE&O

Il Responsabile DP
Dipartimento Partecipate e Rendicontazione
Dott. Lorenzo Gianfelici
(f.to digitalmente)